



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO FUNEBRE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 10/07/1998

ART. 1 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

c.1 – Il Comune di Brugherio, visto quanto stabilito dall'art. 1 del T.U. 15 ottobre 1925 N. 2578 e dall'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), consente per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza economica e di pubblico interesse di eseguire il servizio dei trasporti funebri nel territorio comunale alle imprese di onoranze funebri presenti sul territorio comunale, che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e da disposizioni comunali.

c.2 – La concessione dell'autorizzazione a svolgere il servizio di trasporto funebre comporta da parte delle imprese l'accettazione di apposito disciplinare predisposto dal comune, che specifica i requisiti necessari e le modalità di svolgimento del servizio.

c.3 – Con ciò il Comune rinuncia al diritto privativa di cui alle leggi sopra citate, riservandosi la facoltà di riscatto sempre che le condizioni e i termini non siano più onerosi di quelli previsti dall'art. 24 del T.U. n. 2578/1925.

c.4 – Date le caratteristiche di pubblico esercizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione comunale mantiene la disciplina ed il controllo del servizio al fine di assicurare la regolarità, la corretta esecuzione e la rispondenza alle norme vigenti di polizia mortuaria.

ART. 2 TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

c.1 – Sono eseguiti a carico dell'Amministrazione Comunale i trasporti funebri per coloro che si trovano in stato di totale indigenza (da accertare da parte dei servizi sociali del Comune), quando non siano richiesti servizi o trattamenti speciali.

c.2 – Sono definiti servizi o trattamenti speciali e quindi sono soggetti a pagamento: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello più economico esistente sul mercato.

c.3 – E' totale carico di una delle Imprese autorizzate, secondo turnazioni prestabilite, il trasporto della salma richiesto dall'autorità giudiziaria.

ART. 3 RECUPERO SALME

Alle imprese sarà affidato a turnazione la rimozione e il trasporto dal luogo del decesso o del rinvenimento del cadavere alla camera mortuaria delle salme o di loro parti di persone decedute nella pubblica via o in altro luogo pubblico o in abitazioni o in qualsiasi altro tipo di locale inadatto a mantenerle per il prescritto periodo di osservazione o di cui si debba effettuare il riconoscimento o i riscontri diagnostici e gli accertamenti medico-legali;

Le suddette imprese hanno l'obbligo di effettuare il suddetto servizio in qualsiasi momento si rendesse necessario compresi tutti i giorni festivi anche su semplice ordine dell'Autorità di polizia.

ART. 4 – TRASPORTO DI RESTI MORTALI E DI CENERI

Il trasporto di resti, per esumazione ordinaria, e di ceneri, pur dovendo essere autorizzato dal Sindaco ai sensi degli artt. 26 e 36 del DPR n. 285/1990 può essere fatto anche con vettura privata e senza doppio feretro.

ART. 5 CONSISTENZA DEI SERVIZI

c.1 – I percorsi e le soste da effettuarsi dall'impresa autorizzata durante i trasporti funebri risultano determinati dal Comune.

La Polizia Municipale durante l'effettuazione dei servizi è autorizzata in relazione a circostanze contingenti ed allo scopo di consentire l'ordinato svolgimento del servizio a modificare i percorsi stabiliti.

In ogni caso il trasporto deve essere completo dal luogo del prelevamento della salma al luogo di sepoltura o di deposito o a quello eventualmente stabilito per la partenza per un altro comune o per l'estero, compresa l'eventuale sosta a richiesta per la cerimonia funebre e deve essere eseguito con lo stesso automezzo tranne i casi di forza maggiore.

c.2 – L'impresa dovrà avere una dotazione sufficiente di autovetture di personale e di quanto altro occorrente in modo da assicurare senza l'ausilio del personale del comune la regolarità e il decoro tutti i trasporti giornalieri ordinati dall'Ufficio competente in relazione alle mortalità ed alle richieste del pubblico.

c.3 – L'ufficio competente fissa i funerali normalmente sino al numero massimo di tre al giorno e in orari differenziati.

L'orario dei funerali, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge, è articolato tenendo conto della necessità di coordinare le esigenze delle parti interessate e cioè: parenti del defunto, servizi comunali di stato civile e cimiteriali, responsabili delle onoranze religiose o civili, imprese di trasporto.

c.4 – I trasporti funebri dovranno essere assicurati tutti i giorni con esclusione delle Domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali di calendario nazionale.

ART. 6 DISCIPLINA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I rapporti amministrativi e di servizio fra l'impresa autorizzata e il Comune si svolgono attraverso l'Ufficio competente.

Il trasporto deve essere effettuato secondo l'ordine, l'orario, il percorso e le modalità prescritte dall'Ufficio indicato.

Per ogni servizio, prima dell'uscita dai locali di deposito, il responsabile dell'Impresa autorizzata deve accertare che il personale, i veicoli ed ogni accessorio siano in stato decoroso ed in condizioni da far presumere che non possano accadere incidenti o ritardi nel corso del servizio.

Almeno quindici minuti prima dell'ora del trasporto il carro funebre deve trovarsi al luogo di partenza, il personale delle imprese invece deve portarsi sul luogo dove è depositata la salma in tempo per la sua deposizione nella bara, per la chiusura del feretro e, se occorre, per il trasporto dello stesso al piano terreno.

Dal luogo ove inizia il funerale alla Chiesa o alla località prescelta per lo scioglimento del corteo le auto funebri procedono a passo d'uomo, seguendo il prescritto itinerario. Non è permesso il corteo appiedato dalla Chiesa al cimitero, salvo nel caso di funerali ufficiali con gonfalone e rappresentanza istituzionale.

Durante l'accompagnamento il personale dell'Impresa autorizzata deve attenersi agli ordini che vengono impartiti dall'Autorità Comunale.

ART. 7 RITI RELIGIOSI

I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, confermandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla cerimonia religiosa delle esequie.

ART. 8 ORDINE DEI CORTEI FUNEBRI

Normalmente, fatte salve contrarie e diverse disposizioni della Amministrazione Comunale per particolari circostanze, il corteo funebre procederà nel seguente ordine: 1) corpi musicali e corpi armati; 2) scolaresche e rappresentanze di istituti e associazioni; 3) ministri di culto; 4) carro funebre; 5) parenti del defunto; 6) rappresentanze diverse; 7) seguito; 8) autoveicoli.

Tutte le persone che accompagnano il convoglio funebre devono astenersi da ogni canto lungo la via. Mentre sul feretro potranno essere collocati fiori, simboli, emblemi, onorificenze e stemmi di famiglia, all'esterno delle vetture potranno essere collocate corone che però non ostacolino le operazioni di servizio.

ART. 9 SOGGEZIONE A LEGGI

Oltre alle prescrizioni del presente regolamento il servizio trasporto funebre è soggetto al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n.285/1990, e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché a tutte le disposizioni igienico sanitarie concernenti la materia.

Con l'approvazione del presente regolamento, sono abrogati gli artt. da 28 a 44 del Regolamento Comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e del cimitero, adottato con deliberazione C.C. n. 78 del 18 aprile 1970 e successive modificazioni ed integrazioni.